



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32424** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 63518** reso dall'agente contabile **DARIO PERIPOLLI**, agente economo del Comune di Cornedo Vicentino (VI) per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018, depositato in data **19 dicembre 2019**.

Vista la relazione **n. 738/2024** del **17.12.2024** del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria depositata in giudizio dall'amministrazione in data 12 maggio 2025;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025 - celebrata con l'assistenza del funzionario dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del giudice relatore Cons. Roberto Angioni - il Pubblico Ministero nella persona del

	Sostituto Procuratore generale Massimiliano Sutto, l'agente contabile e il	
	rappresentante dell'Amministrazione, come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 738/2024 del 17.12.2024 , il magistrato istruttore conto	
	giudiziale n. 63518 reso dall'agente contabile DARIO PERIPOLLI , agente	
	economo del Comune di Cornedo Vicentino (VI) per il periodo 01.01.2018 –	
	30.06.2018, depositato in data 19 dicembre 2019 riferiva al Presidente di	
	questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- il conto, avente ad oggetto la gestione del fondo economale per il periodo 1°	
	gennaio - 30 giugno dell'esercizio 2018 e redatto sul modello 23, risultava	
	sottoscritto dall'agente contabile in data 18 dicembre 2019 e vistato dal	
	Segretario comunale ai fini dell'apposizione del visto di regolarità, mentre non	
	risultavano depositate né la relazione dell'organo di controllo interno né il	
	provvedimento di approvazione ex art.139, comma 2, c.g.c. Unitamente ad	
	altro conto del medesimo agente oggetto di separata relazione era stata	
	depositata la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 22 gennaio 2019 con	
	la quale erano state approvate le risultanze del conto; a quest'ultimo era	
	allegato il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile	
	ex art.49 TUEL reso dal Responsabile del Servizio economico e finanziario,	
	nella persona dello stesso agente;	
	- nel conto venivano esposte spese per euro 14.793,38 a fronte di	
	un'anticipazione di euro 12.000,00 e i rimborsi risultavano disposti con	
	determinazioni n.2017 del 18.4.2018 e n.350 del 17.7.2018. L'ultima	
	annotazione tra le uscite è “trasferimento anticipazione nuovo economo”.	
	2. Disposta attività istruttoria con nota del 30 aprile 2024, alla data di	

	sottoscrizione della relazione, l'ente non vi aveva dato riscontro; dunque,	
	l'esame del conto era stato effettuato esclusivamente alla luce della	
	documentazione disponibile, dalla quale si evidenziavano le seguenti	
	irregolarità:	
	a) in primo luogo, non vi era certezza che il conto depositato fosse quello reso	
	dall'agente, atteso che il documento contabile risultava sottoscritto in data	
	18.12.2019, ben oltre la delibera di Giunta che lo avrebbe approvato in data	
	22 gennaio 2019;	
	b) l'agente rivestiva anche la qualifica di Responsabile del Servizio	
	finanziario, con violazione del principio di alterità ai fini della verifica	
	effettiva ed attendibile della correttezza della gestione esposta e, nel caso di	
	specie, ai fini delle determinazioni di approvazione dei rendiconti trimestrali	
	sulla base dei quali venivano disposti rimborsi all'economo;	
	c) non era depositata la relazione dell'organo interno;	
	d) le annotazioni delle spese, in quanto effettuate per categoria, le annotazioni	
	del conto risultavano generiche sia in riferimento a quanto oggi positivizzato	
	nell'art.140, comma 2, c.g.c. sia in riferimento all'art.53 del Regolamento di	
	contabilità interna dell'Amministrazione (il quale prevede un'elencazione	
	tassativa delle spese che, nei limiti indicati di euro 500,00, potevano essere	
	effettuate mediante la cassa economale), posta la indefettibile necessità che il	
	conto rappresenti in modo idoneo i fatti di gestione e i relativi risultati;	
	e) la mancanza di specificità delle scritturazioni e l'omessa risposta istruttoria	
	impedivano poi ogni verifica sulla regolarità della gestione e in particolare	
	sulle modalità di restituzione dell'anticipazione ricevuta: sembrerebbe infatti	
	che alla sua chiusura il fondo sia stato trasferito all'economo subentrante senza	
	3	

	prima effettuare il reintegro delle spese del secondo trimestre 2018 di euro	
	756,02.	
	Alla luce di tali considerazioni, il magistrato istruttore rimetteva il conto al	
	giudizio della Sezione.	
	3. Con memoria dell'8 maggio 2025 a firma del Responsabile dell'Area	
	Finanziaria e Tributi, il Comune di Cornedo Vicentino evidenziava, anzitutto,	
	che per errori organizzativi legati al rinnovo del personale, l'Ente non aveva	
	dato riscontro alle richieste istruttorie dell'aprile 2024.	
	L'Amministrazione riscontrava, tardivamente e solo parzialmente, le richieste	
	istruttorie formulate a suo tempo dal magistrato designato, anche mediante	
	allegazione di documenti, evidenziando che il giornale di cassa non risultava	
	più disponibile a causa di un attacco informatico correttamente denunciato al	
	Garante della Privacy e alla polizia postale.	
	Veniva anche allegata una relazione a firma dello stesso agente contabile, con	
	la quale, egli evidenziava le difficoltà legate al livello occupazionale	
	dell'Ente, che avevano tra l'altro reso necessaria da parte sua l'assunzione	
	della qualifica di economo comunale nonostante rivestisse la posizione	
	responsabile del servizio finanziario; tuttavia, ponendo come condizione che	
	i rendiconti fossero verificati per regolarità conto da parte del Segretario	
	comunale.	
	Nel merito, l'agente specificava che le classificazioni utilizzate nella	
	rendicontazione erano legate al sistema gestionale all'epoca in uso (oggi	
	sostituito) e che descrizioni più dettagliate erano in ogni caso reperibili	
	attraversi i buoni economici utilizzati.	
	L'agente confermava, inoltre, che nel 2018, inavvertitamente, la gestione	

	contabile era continuata trasferendo le somme risultanti all'economo	
	subentrante in corso d'anno, seppur in piena trasparenza, come risultava dal	
	verbale di passaggio di consegne allegato.	
	Quanto alla tardività del deposito l'agente specificava che una prima resa	
	effettuata in data 12.8.2019 era stata rigettata in data 6.12.2019, con richiesta	
	di separazione delle due distinte gestioni, e dunque successivamente ripetuta	
	secondo le indicazioni ricevute.	
	4. All'udienza odierna, il Pubblico Ministero, richiamati i contenuti della	
	relazione del magistrato istruttore, concludeva per la dichiarazione di	
	improcedibilità del conto e, in subordine, per la dichiarazione della sua	
	irregolarità.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. Il conto in esame è irregolare e non è dunque possibile procedersi alla sua	
	approvazione e al discarico dell'agente, pur non riscontrandosi, allo stato degli	
	atti, ammanchi di gestione.	
	Ritenuto procedibile il conto, sottoscritto dall'agente e parificato dal	
	Segretario comunale in una situazione di emergenza occupazionale dell'Ente,	
	rimane tuttavia non rilevante ogni questione in ordine ai suoi contenuti e al	
	ritardo nella sua presentazione, profili che non hanno potuto essere	
	approfonditi dal magistrato istruttore a causa dell'omesso riscontro	
	dell'Amministrazione alle richieste della fase istruttoria, tardivamente e	
	comunque evase in modo carente nel corso del presente giudizio, solo dopo la	
	comunicazione della relazione di irregolarità e la fissazione dell'odierna	
	udienza.	
	Il Collegio ritiene infatti assorbenti le irregolarità riscontrate in riferimento	
	5	

alla genericità di alcune voci indicate nel conto con la dicitura “n.a.c.”

(ovvero, come indicato nella sua memoria dall'agente contabile, una voce

residuale non altrimenti classificata), ma, soprattutto, in riferimento alla

confusione di gestione che è derivata dalla mancata restituzione

dell'anticipazione al termine della gestione, giacché lo stesso agente ha

confermato, nella sua memoria illustrativa, che “Nel 2018, inavvertitamente,

si è continuata la gestione trasferendo a fine giugno nella sostanza le somme

risultanti all'Economo subentrante in corso d'anno...".

6. Al riguardo, richiamando consolidati principi in materia di gestione

economali (vedi, da ultimo, Corte dei conti, Sez. Campania n.168/2025),

appare utile ricordare che il fondo economale è caratterizzato per essere una

gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo è

personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e il conto

giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta

correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni.

In tal senso, recentemente, questa stessa Sezione (Corte dei conti, Sezione

veneto, n.194/2025) ha chiarito che nell'ambito della gestione economica

dev'essere assicurata la conformità della rendicontazione ai principi di

chiarezza, tracciabilità e legittimità propri della contabilità pubblica e che

l'Amministrazione deve dunque dotarsi di strumenti gestionali idonei a

garantirne la piena compatibilità con la rendicontazione giudiziale, anche sotto

il profilo dell'identificazione dei soggetti beneficiari, della natura delle spese

e della relativa documentazione giustificativa.

7. Nel caso di specie, alle irregolarità riguardanti le modalità di

rendicontazione, che per quanto non direttamente addebitabili all'agente, non

Depositata in Segreteria, il 17/06/2025

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo